

di Avv. Rosa Bertuzzi

Cassazione penale, Sezione III, Sentenza n. 49306 del 23/11/2023 e il ruolo del consulente tecnico (CT) nel procedimento penale ambientale

L'esistenza del reato presupposto da cui origina l'illecito amministrativo da reato di cui all'articolo 25 – undecies, co.2, d. lgs. 231/2001, si basa sulla relazione del consulente tecnico; a tal riguardo la Suprema Corte afferma *“Come già esaustivamente chiarito dalla sentenza impugnata, le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico non sono mere illazioni o calcoli teorici ma ricostruzioni di flussi stimati [...] sulla base dei dati progettuali, dei provvedimenti autorizzativi e dei documenti acquisiti in situ dalla polizia giudiziaria [...] o prodotti per conto della ditta”*; in aggiunta *“In sede di valutazione della prova, il giudice ritiene attendibili i risultati cui è pervenuto il consulente della parte pubblica e sussistente il reato presupposto contestato, sulla base della concorrenza di due elementi di prova concorrenti”*.

RITENUTA IN FATTO

Con la sentenza n. 530/2022 del 26/10/2022 il Tribunale di Campobasso condannava la società ricorrente alla sanzione pecuniaria di euro 129.000,00 in relazione all'illecito amministrativo da reato di cui all'articolo 25 – undecies, comma 2, d. lgs. 231/2001, in relazione al reato presupposto di cui all'articolo 256, commi 1 e 2, d. lgs. 152/2006 commesso dal suo “apicale”, per aver consentito, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, che gli impianti di depurazione effettuassero uno smaltimento illecito di fanghi di depurazione prodotti, valutabile nell'ordine di centinaia di tonnellate, diluendo con i medesimi le acque reflue di scarico ovvero sversando tali fanghi direttamente nel corso dell'acqua.

Avverso la sentenza l'ente propone ricorso in cassazione sulla base di quattro motivi:

- Con il primo motivo lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli articoli 2 e 25 – undecies del d. lgs. 231/2011
- Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge in riferimento all'articolo 256 d. lgs. 152/2006, all'articolo 25 – undecies del d. lgs. 231/2011 e all'articolo 192 cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova. Tale motivo si fonda sulla presunta infondatezza e contraddittorietà della relazione del consulente tecnico Dott. Mauro Kusturin. Di seguito quanto riportato in sentenza *“la sussistenza del reato presupposto si basa essenzialmente sulla relazione di consulenza del Dott. [...], escusso l'udienza del 19 maggio 2021. Il consulente ha basato la sua analisi su dati meramente teorici, non confermati da alcun accertamento. Inoltre, i calcoli eseguiti dal suddetto consulente sono vulnerati da alcune contraddizioni, quale quella relativa alla produzione annua attesa”*
- Con il terzo motivo lamenta violazione di legge e inosservanza delle norme processuali stabiliti a pena di nullità, con riferimento agli articoli 2, 22, 59, 60, 25 – undecies del d. lgs. 231/2011, oltre alla mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 125 c.p.p..

- Con il quarto motivo lamenta violazione di legge e inosservanza di norme processuali stabili a pena di nullità in riferimento agli articoli 6, 11, 12, 25 – *undecies* del d. lgs. 231/2011, oltre al travisamento della prova

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Il primo motivo è infondato
- Il secondo motivo è inammissibile; in particolare in riferimento alla censura sulla relazione del consulente tecnico viene riportato quanto segue “Come già esaustivamente chiarito dalla sentenza impugnata, le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico non sono mere illazioni o calcoli teorici ma ricostruzioni di flussi stimati [...] sulla base dei dati progettuali, dei provvedimenti autorizzativi e dei documenti acquisiti in situ dalla polizia giudiziaria [...] o prodotti per conto della ditta”; oltre che aggiungere “In sede di valutazione della prova, il giudice ritiene attendibili i risultati cui è pervenuto il consulente della parte pubblica e sussistente il reato presupposto contestato, sulla base della concorrenza di due elementi di prova concorrenti [...]”
- Il terzo motivo è fondato solo per la parte in cui si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza in riferimento agli illeciti contestati commessi in data anteriore al 16 agosto 2011 – data di introduzione dell’articolo 25 – *undecies* del d. lgs. 231/2011 dal d.lgs. n.121 del 7/07/2011.
- Il quarto motivo risulta diviso in diversi sotto-motivi:
 - o in risposta al primo riferito alla commisurazione della pena la Corte ricorda che la stessa viene determinata sulla base di un numero tenuto conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente, nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
 - o in riferimento al secondo sotto-motivo la censura sulla erronea motivazione risulta inammissibile in quanto *l’iter* argomentativo svolto dal giudice di merito appare, secondo la Corte, completo e privo di alcun vizio logico *ictu oculi* percepibile;
 - o rispetto al terzo sotto-motivo risulta manifestamente infondato il profilo relativo all’attenuante di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b), d. lgs. 231/2001;
 - o riguardo al quarto sotto-motivo che lamentava la irrogazione della sanzione pecuniaria misurata sul numero di trecento quote, quando l’articolo 25 – *undecies* d. lgs. 231/2011, prevede per il reato presupposto ex art 256 comma 1 lett. a) d. lgs. 152/2006, il limite sanzionatorio di duecentocinquanta quote.